



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

SRB S.p.a.

Strada per Fiume Piccolo, 10 – 72100 Brindisi

pecsrb@legalmail.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e paesaggio
Sezione Rischio industriale

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

A.S.L. BR/1

Dipartimento di prevenzione (BR)

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Brindisi

protocollo@pec.adspmam.it

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Brindisi

prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

OGGETTO: Stabilimento S.R.B. S.p.A. – Brindisi –

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.246 del 05/03/2013

Esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA Puglia - **Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA**

Il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia con nota n. 14314-35 del 26/02/2021, acquisita al prot. n. 7036 del 02/03/2021, ha trasmesso la relazione conclusiva relativa agli esiti della visita ispettiva effettuata nel periodo 03/12/2020 - 21/12/2020 presso la S.R.B. S.p.A., nello stabilimento di Brindisi sito in Strada per Fiume Piccolo, 10 – Z.I., ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.246 del 05/03/2013.

Sulla base della tabella riepilogativa dei rilievi emersi allegata da ARPA Puglia alla suddetta relazione, la Provincia di Brindisi con nota n. 12931 del 20/04/2021 ha diffidato il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.246 del 05/03/2013 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Il Gestore con nota n. CE 112/AG/21 del 20/05/2021 acquisita con nota al prot. n. 17210 del 21/05/2021, ha inviato le proprie controdeduzioni ai rilievi evidenziati prima da ARPA Puglia, con la relazione finale, e poi dalla Provincia, con la diffida.

Ricordando che il Gestore, a seguito della ricezione del rapporto conclusivo della visita ispettiva, aveva già trasmesso i seguenti riscontri all'ente scrivente e ad ARPA Puglia:

- con nota prot. CE061/AG/21 acquisita al prot. 7780 del 09/03/2021, relativamente al rilievo n. 13 e n. 50;
- con nota prot. CE076/AG/21, acquisita al prot. 10649 del 01/04/2021, relativamente ai rilievi n. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 50.

Di seguito si procederà a riassumere in maniera sintetica i rilievi evidenziati da ARPA, coordinati con la posizione eventualmente già espressa della Provincia con la nota n.12931 e i riscontri/controdeduzioni trasmessi dal Gestore con la nota n. CE 112/AG/21.

VIOLAZIONI

- **Rilievo n. 14** (Rifiuti): Il Gruppo Ispettivo (di seguito G.I.) ha rilevato la presenza di due cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio del rifiuto EER 020403 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), localizzati in un'area limitrofa all'impianto di depurazione, **su terreno privo di pavimentazione**, indicata con il numero 2 nella planimetria "Allegato 10 – stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti" che contenevano una esigua quantità di rifiuto ed ha inoltre rilevato che sul terreno era presente rifiuto riconducibile al codice EER 020403. Il Gestore, su richiesta del G.I., ha dichiarato che il materiale è stato prontamente rimosso, che la causa della presenza era riconducibile ad un'incauta attenzione del personale preposto alla movimentazione dei cassoni, che non ha tenuto conto di impropri residui. Lo stesso Gestore si è impegnato a localizzare i cassoni sia quelli contenenti rifiuti che quelli vuoti (utilizzati in caso di necessità), sulle aree pavimentate, come è sempre stato in passato, nell'area attualmente occupata dalle torri di evaporazione destinate alla manutenzione. Il GI rileva una non conformità per mancato rispetto della normativa ambientale di settore, sanzionato dall'art. 29-quattordices c. 3, lett. b del D.Lgs. 152/06. La Provincia, con la nota n.12931 ha confermato la violazione sanzionata dall'art. 29-quattordices comma 3 lett.b del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Gestore ha richiesto la sospensione del procedimento sanzionatorio in quanto la destinazione dell'area come deposito per i cassoni contenenti il rifiuto EER 020403 era previsto sin dalla prima AIA.

La Provincia ritenendo non adatta la destinazione attuale dell'area, in quanto priva di pavimentazione, conferma la sanzione e comunica che tale situazione sarà rivalutata nell'ambito del procedimento di riesame in corso.

- **Rilievo n. 17** (Rifiuti): Il G.I. ha rilevato la presenza sul piazzale pavimentato in calcestruzzo dell'impianto di depurazione di n.1 cisternetta da 1 mc contenente melasso (sottoprodotto del processo produttivo). Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato di utilizzare il melasso per garantire il giusto apporto di nutrienti alla fase di ossidazione biologica del processo depurativo nella fase di fermo impianto di produzione per manutenzione. Il Gestore ha dichiarato, inoltre, che il melasso viene venduto a terzi come alimentazione in zootecnia, giusta autorizzazione Servizio Veterinario ASL Brindisi della Regione Puglia. Nella relazione tecnica a corredo dell'istanza AIA del 2009, si prevede che, durante la fase di caricamento dei reflui nell'impianto di trattamento acque industriali, vengano dosati i sali nutritivi in automatico sotto forma di soluzione di urea e di acido fosforico grezzo al 75% (costituenti materie prime) se necessario per mantenere il giusto equilibrio tra sostanza organica, azoto, fosforo. Pertanto, **l'utilizzo del melasso per garantire il giusto apporto di nutrienti alla fase di ossidazione biologica durante la fermata non è contemplato dall'atto autorizzativo.**

La Provincia di Brindisi con la nota n. 12931 confermava la violazione delle prescrizioni n. 4 (*devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni per la gestione dell'attività stabilite negli allegati A e B al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale*) e n. 10 (*eventuali variazioni nelle modalità di gestione o di modifiche strutturali all'impianto come risulta dal progetto presentato dal gestore di cui al presente provvedimento, dovranno essere prontamente comunicate al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi*) inerenti una modifica alla gestione dell'impianto in assenza di preventiva comunicazione e invitava il Gestore a presentare idonea istanza di modifica, corredata da opportuna documentazione tecnica da **valutare nel corso del procedimento di riesame**, anche al fine di stabilire se la modifica debba essere considerata o meno sostanziale. Inoltre chiedeva la trasmissione, qualora disponibili, di campionamenti effettuati sullo scarico del depuratore a seguito dell'utilizzo della melassa, per verificarne gli impatti.

Per il Gestore, la natura eccezionale e sporadica dell'utilizzo del melasso nell'impianto di trattamento non ha indotto a pensare ad una possibile comunicazione di modifica AIA. Lo stesso, inoltre, ha richiesto una sospensione del procedimento sanzionatorio.

La Provincia conferma la violazione e ribadisce l'intento di valutare la modifica in fase di riesame AIA. Per tale ragione il Gestore dovrà presentare la documentazione opportuna.

- **Rilievo n. 18** (Rifiuti): Il G.I. ha rilevato sul piazzale pavimentato in calcestruzzo dell'impianto di depurazione la presenza di ulteriori n. 2 cisternette da 1 mc contenenti liquido per il flussaggio proveniente da attività manutentiva di fermata e vari contenitori contenenti rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto di depurazione non etichettati. Il G.I. ha rilevato non conformità per violazione della normativa ambientale a causa del non adeguato posizionamento dei suddetti rifiuti rispetto all'area di deposito temporaneo autorizzata nella planimetria delle aree di Stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti

La Provincia con la nota n. 12931 ha confermato la violazione sanzionata dall'art. 29-quattordicesima comma 3 lett.b del D.Lgs. 152/06.

Il Gestore ha fatto presente che l'erroneo posizionamento delle due cisternette è stato determinato da una non adeguata gestione da parte del personale incaricato nell'individuazione del punto di stoccaggio e ha richiesto la sospensione del procedimento sanzionatorio.

La Provincia conferma la violazione.

- **Rilievo n. 19** (Rifiuti): Il G.I. ha rilevato che il Gestore con la documentazione trasmessa con nota prot. CE 198/AG/20 del 23/12/2020 (acquisita al prot. ARPA n. 89905 del 24/12/20), relativamente al rifiuto EER 020402 (carbonato di calcio fuori specifica), ha fornito un Rapporto di prova (EV-20-013818-101613_0_0 (002) del 14/07/2020 del Laboratorio LabAnalysis) diverso rispetto a quello riportato nei FIR forniti del 30/10/2020 e del 02/11/2020 (RDP n. 93.185_19 del 04/07/19 presumibilmente di diverso laboratorio). Inoltre rileva che il Rapporto di prova indicato nei FIR ha valenza fino al 04/07/2020, data antecedente al trasporto dei rifiuti in questione.

La Provincia con la nota n. 12931 ha confermato la violazione sanzionata dall'art. 29-quattordicesima comma 3 lett. b) e dell'articolo 258 comma 4 del D.Lgs. 1152/2006.

Il Gestore rappresentando che la circostanza si è verificata per un mero errore materiale e per le analogie delle date, ha richiesto la sospensione del procedimento sanzionatorio.

La Provincia conferma la violazione.

- **Rilievo n. 29** (Emissioni in atmosfera – Convogliate): L'esame del RdP EVPROJECT-20-016384 del 10/09/2020, relativo alle misurazioni eseguite sul punto di emissione E10, ha evidenziato un superamento del valore della Portata misurata rispetto al valore prescritto di 156000 Nm³/h (Rif. § 5.1.2, Tabella 4 del PMC Allegato B alla D.D. n. 246 del 05/03/2013). Di tale superamento non è stata data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo così come prescritto nel § 5.1.2 del PMC Allegato B alla D.D. n. 246 del 05/03/2013. Il G.I. ha chiesto al Gestore di inviare una relazione in cui siano specificate dettagliatamente le cause del superamento, le opportune azioni correttive/mitigative adottate ed in base a quali procedure, fornendo altresì queste ultime.

La Provincia con la nota n. 12931 ha confermato le violazioni, sanzionate dall'art. 29-quattordicesima comma 2 (per la mancata comunicazione, come da prescrizione del PMeC) e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 (per il superamento).

Il Gestore ha controdedotto ritenendo i risultati, al netto dell'incertezza, inferiori al valore limite. Inoltre specifica di aver effettuato una mappatura di tutto il processo a monte della fase di essiccazione dello zucchero allo scopo di individuare il "punto di lavoro" su cui agire per ottenere un abbassamento del dato relativo alla portata emessa dal camino. Ha allegato un rapporto di prova relativo all'ultima misurazione condotta in campo del 12/05/2021 dal quale si evince come il valore di portata sia al di sotto del dato autorizzato.

La Provincia conferma la violazione.

- **Rilievo n.48** (Eventi incidentali): Il 06/11/2020, a seguito di comunicazione da parte di un proprietario di un terreno attiguo allo stabilimento SRB, si è constatato l'avvenuto sversamento di effluente derivante dall'impianto. Il Gestore ha dichiarato che sono intervenuti nella mattinata del 06/11 i Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Brindisi e Ispettori ARPA Puglia – DAP Brindisi. Il Gestore ha precisato che ha dato riscontro sull'evento con PEC, indirizzata all'A.C. e ad ARPA Puglia – DAP BR, in data 20/11/2020. Il G.I. ha chiesto al Gestore perché la comunicazione non sia stata inoltrata entro le 8 ore dall'evento. Il Gestore ha affermato che l'evento non si configurava con conseguenze ambientali, pertanto non rientrava nella casistica richiedente la comunicazione entro le 8 ore. Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato

che non sono sopravvenute novità rispetto a quanto riportato nella PEC di cui sopra. Il G.I. ha richiesto al Gestore di relazionare, entro il 09/12/2020, in merito all'evento e alle attività effettuate e/o tuttora in essere per porre rimedio all'incidente. Il Gestore, con la nota del 09/12/2020 (prot. Arpa Puglia n. 86016 del 10/12/2021) ha riaffermato i concetti già esposti. **Il GI ha rilevato la mancata comunicazione dell'evento incidentale così come prescritto dalla A.C. con nota prot. n. 30010 del 09/10/2018 (precr. b) e ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D. Lgs. 152/2006.**

La Provincia con nota n.12931 ha confermato la violazione sanzionata dall'art. 29-quattordicesimo comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore con memoria difensiva acquisita al prot. 20189 del 16/6/2021 ha controdedotto che *"come implicitamente risultante dalla nota di ARPA Del 23/12/20, SRB aveva comunque inoltrato la comunicazione"* e che *"come risulta dal verbale del 6/11/20 quanto accaduto fu constatato dal personale ARPA e dal Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi, tra i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione"*; inoltre afferma che l'obbligo è previsto nell'ipotesi in cui si verificano eventi che incidono in modo significativo sull'ambiente. Invece *"come constatato dall'ente responsabile per gli accertamenti, non vi era alcuna conseguenza sull'ambiente, tant'è che non veniva adottata alcuna misura"*.

La Provincia ritiene che le controdeduzioni siano infondate perché l'art. 29 undecies prevede espressamente che il Gestore debba informare sia l'autorità competente (cioè la Provincia) che l'ente responsabile degli accertamenti, cioè l'ARPA; inoltre al momento dell'evento e della comunicazione non erano presenti dati oggettivi che consentissero di escludere possibili conseguenze sull'ambiente, tant'è che nella nota prot. 89846 del 23/12/2020 ARPA Puglia formula al Gestore la richiesta di relazionare in merito agli accertamenti condotti per verificare con dati oggettivi che l'evento imprevisto non ha influito in alcun modo sull'ambiente circostante. Pertanto si conferma la violazione

CRITICITA'

- **Rilievo n. 8** (Rifiuti): Durante il sopralluogo presso l'area di deposito temporaneo dei rifiuti, il G.I. ha rilevato che non erano presenti le reti metalliche plastificate di separazione tra i box rappresentate nelle sezioni C-C e D-D della planimetria "Allegato 10 – stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti". Il Gestore, si è reso disponibile ad adeguare i box dei rifiuti pericolosi (n. 7 e 8) alla planimetria approvata e si è riservato di apportare modifiche alla planimetria in sede di rinnovo dell'AIA in corso per i box dei rifiuti non pericolosi (n. 3, 4, 5) entro il 31 marzo 2021.

Il Gestore ha trasmesso evidenza fotografica dell'installazione di apposita rete di grigliato zincato atta a separare i box n. 7 e n.8.

La Provincia prende atto e rimanda in sede di riesame la valutazione delle modifiche da apportare ai box n. 3, 4 e 5.

- **Rilievo n. 9** (Rifiuti): I box n. 7, 8 e 9 ospitanti i rifiuti pericolosi erano interessati dalla presenza di un battente di sostanza liquida, che coinvolgeva i rifiuti stoccati sul pavimento impermeabile (allegato fotografico). Il Gestore ha dichiarato che il liquido era costituito da acqua piovana, essendo il deposito aperto sui 4 lati. Il Gestore si è adoperato a sgombrare i box dal liquido presente. Il G.I. ha chiesto evidenza della caratterizzazione del liquido estratto e del relativo smaltimento non appena disponibile.

Il Gestore ha prodotto il Rapporto di Prova n° EV-21-002780-022084 e FIR DUF008271_19 smaltimento EER 161002 (soluzioni acquose di scarto);

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 10** (Rifiuti): Il G.I. ha richiesto al Gestore di valutare la possibilità di chiusura anteriore e posteriore dei box ospitanti i rifiuti pericolosi. Il gestore ha trasmesso una proposta progettuale con nota prot. CE 019_AG_21 del 29/01/2021 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 7521 del 02/02/21). ARPA Puglia concordando con la proposta progettuale del Gestore circa la chiusura posteriore dei box ospitanti i rifiuti pericolosi n. 7, 8 e 9 e posteriore e laterale dell'area di stoccaggio MP19, ha chiesto al Gestore di valutare la fattibilità di chiudere la parte anteriore mediante serrande o in alternativa effettuare un prolungamento delle pensiline di copertura degli stessi, assegnando 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.

Il Gestore, viste le difficoltà per la movimentazione dei carrelli elevatori conseguenti alla chiusura con serrande e/o al prolungamento della copertura esistente, propone di non effettuare altre modifiche se non la copertura posteriore e laterale dei box e di implementare un'attività di controllo/pulizia dei pozzetti di raccolta situati all'interno dei box con frequenza congrua ad evitare qualsiasi tipo di ristagno all'interno dei box stessi.

La Provincia prende atto della proposta e rimanda in sede di riesame dell'AIA la valutazione dell'intervento più opportuno.

- **Rilievo n. 11** (Rifiuti): Nel box n. 8 contenente i rifiuti individuati con codice EER 150110* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e 150202* (assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.), gli stessi erano stoccati in maniera non ordinata e risultavano attigui fra di loro. Inoltre, il G.I. ha rilevato che erano presenti dei fusti privi di codice EER, che il Gestore ha provveduto prontamente ad etichettare. Il GI chiede al Gestore di applicare quanto previsto nella procedura rifiuti aggiornata in revisione 6, in relazione ai periodi di fermata per manutenzione, in modo tale da evitare le criticità riscontrate.

Il Gestore ha prodotto la rev. 07 del 15.03.2021 della procedura di Gestione dei rifiuti SA.PRO.03, confermando la gestione del deposito temporaneo durante i periodi di fermata prevista nella rev. 6.

La Provincia prende atto e invita il Gestore ad applicarla.

- **Rilievo n. 12** (Rifiuti): Con nota prot. 002/AG/21 (acquisita al prot. ARPA n. 708 del 08/01/2021), il Gestore ha fornito in allegato IV la procedura "SA.PRO.03 Gestione rifiuti rev. 5 010920", e con nota prot. CE 011_AG_21 (acquisita al prot. ARPA n. 4011 del 21/01/21) la versione aggiornata della stessa SA.PRO.03 Gestione rifiuti rev. 6, con l'integrazione della modalità di gestione del deposito temporaneo nel periodo della fermata di manutenzione. Il G.I. ha rilevato che la procedura non è aggiornata alla normativa del Pacchetto Economia Circolare che ha modificato la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. richiede pertanto al Gestore di produrre un aggiornamento della stessa entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.

Il Gestore con la rev. 07 del 15.03.2021 ha aggiornato la procedura di Gestione dei rifiuti SA.PRO.03 alla normativa del Pacchetto Economia Circolare, in particolare al D. Lgs. 116/2020 che ha modificato la parte IV del D. Lgs. 152/2006.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 13** (Rifiuti): Il G.I. ha rilevato, sul piazzale antistante al deposito rifiuti, la presenza delle torri di evaporazione SCAR sostituite durante la fermata dell'impianto. Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che le torri in questione sono in attesa di valutazione di revisione /recupero. Il G.I. ha chiesto al Gestore di fornire il preventivo spesa per le attività in questione. Il Gestore ha dichiarato di aver fornito tale documentazione nella nota CE/196/AG/20 del 16/12/2020 inviata con PEC (acquisita al prot. Arpa Puglia n. 88269 del 17/12/2021). Il GI rilevando che tra la documentazione allegata non è presente il preventivo di spesa per le attività in questione, richiede al Gestore entro n. 7 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo, l'inoltro della documentazione richiesta.

Il Gestore ha trasmesso evidenza dell'invio ad ARPA del preventivo di spesa in data 08/03/2021.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n.22** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che a partire dal 31/01/2019 la gestione dell'impianto di depurazione è ritornata in house, con il supporto specialistico di ECOIMPIANTI SUD srl, come da contratto stipulato. Il G.I. ha richiesto se è stata effettuata comunicazione alla A.C. della variazione in questione. Con successiva nota prot. CE 002/AG/21 del 04/01/2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 708 dell' 08/01/2021 (**all. 2**) il Gestore ha dichiarato che non è stata data comunicazione all'A.C. in merito a quanto sopra. Il G.I. ha preso atto di quanto comunicato circa la gestione dell'impianto di depurazione.

- **Rilievo n. 46** (Rumore): La relazione di autocontrollo non riporta informazioni oggettive sullo stato di marcia degli impianti. Il Gestore deve associare agli esiti dell'autocontrollo lo stato di marcia dell'impianto, tramite report di produzione, per assicurare che le indagini tecniche siano state svolte in assetto produttivo standard.

Il Gestore dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 47** (Rumore): La relazione di autocontrollo non riporta giustificazioni circa la modalità di campionamento effettuata. Il Gestore deve opportunamente giustificare la tecnica di campionamento scelta, in termini di tempo di misura e n.ro di campionamenti/sito, al fine di consentire l'espressione di un giudizio di adeguatezza.

Il Gestore dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.

La Provincia prende atto.

CONDIZIONI PER IL GESTORE

- **Rilievo n. 2** (Stato autorizzativo e assetto impiantistico): Il G.I. ha evidenziato che nella scheda D dell’AIA di cui alla documentazione relativa all’istanza di rinnovo dell’AIA la produzione massima di zucchero bianco risulta essere erroneamente di 350.000 t/anno e ha richiesto al Gestore l’aggiornamento di tale scheda con successivo inoltrare ad A.C. ed ARPA Puglia.
Il Gestore nella istanza di riesame dell’AIA ha prodotto una scheda aggiornata con il dato della capacità massima di produzione modificato in **450.000 ton/anno**:
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 3** (Stato autorizzativo e assetto impiantistico): Il G.I. ha evidenziato che nella scheda A1 dell’AIA di cui alla documentazione relativa all’istanza di rinnovo, il numero di addetti risulta pari a 86 unità, a differenza di quanto dichiarato dal Gestore (*gli addetti impiegati sono pari a 104 unità ai quali si sommano mediamente circa 25-30 unità delle ditte esterne*) e ha richiesto al Gestore di aggiornare tale scheda coerentemente al numero di addetti effettivamente impiegati presso lo stabilimento durante le ordinarie condizioni di marcia dell’impianto.
Il Gestore ha prodotto un aggiornamento della scheda A1 relativa all’istanza di rinnovo dell’AIA aggiornando il numero degli addetti in **89**;
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 4** (Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici): Su richiesta del G.I. il Gestore ha dichiarato di non aver inserito le schede di sicurezza in quanto invariate rispetto a quelle originarie. Lo stesso si impegna ad allegare le stesse dal prossimo report ambientale.
Il Gestore ha trasmesso la Scheda Dati di Sicurezza dell’Olio Combustibile (olio di palma) nella versione ultima disponibile, al 24/08/2017;
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 5** (Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici): In relazione all’area ospitante le materie prime (MP9, 11, 12, 14, 15, 16), nella sezione BB della planimetria trasmessa dal Gestore ad ARPA Puglia con nota prot. CE 190/AG/20, era riportata la rete metallica di separazione invece della muratura esistente, prescritta dai VV.F. per la separazione dalle sostanze infiammabili a seguito del rilascio del C.P.I. 2834 del 23/03/2016. Il G.I. ha rilevato che una difformità della planimetria relativa al muro in questione, era stata già riscontrata nella visita ispettiva del 2018 e il Gestore si è impegnato ad aggiornare la planimetria in questione in sede di rinnovo dell’AIA in corso.
Il Gestore ha prodotto l’aggiornamento datato gennaio 2021 della planimetria (Allegato 10_ AIA) “Stoccaggio materie prime e stoccaggio temporaneo rifiuti” dove è stata riportata la muratura esistente (come da prescrizione VVF) per la separazione delle sostanze infiammabili.
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 7** (Rifiuti): In riferimento alla planimetria delle aree di Stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti – allegato 10, si premette che, durante la visita ispettiva del controllo ordinario 2018 il Gestore si era impegnato all’aggiornamento della stessa, dando evidenza delle aree dedicate ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasmettendola all’A.C.. In riferimento a quest’ultimo aggiornamento il G.I. ha richiesto la nota di trasmissione e il riscontro della A.C. Il Gestore ha dichiarato che la nota di trasmissione ha prot. n. CE165/MB/18 del 16/07/2018, e il riscontro della AC ha prot. 007356 del 28/02/2019. Il G.I. ha richiesto al Gestore di inviare al DAP di Brindisi di Arpa Puglia le due note prima citate entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.
Il Gestore ha trasmesso quanto richiesto.
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 15** (Rifiuti): Il G.I. ha richiesto al Gestore di non effettuare lo stoccaggio di rifiuti negli scarrabili posizionati su area non pavimentata e di provvedere, in seguito alla presenza di rifiuto fangoso sul terreno, **a tutti gli adempimenti di competenza ai sensi dell’ art. 242** del D. Lgs.152 del 2006 e ss.mm.ii. in riferimento all’area tra i due cassoni individuata nell’allegato fotografico del verbale e richiede al Gestore di **fornire evidenza** dell’effettuazione degli adempimenti di cui sopra.
Il Gestore, trattandosi di rifiuto fangoso secco e di quantitativi minimi, reputando l’evento non potenzialmente pericoloso e non in grado di contaminare il sito, ha ritenuto di non dover applicare l’art.242; ad ogni modo propone di asportare lo strato superficiale di terreno per tutta l’area circostante i cassoni (10m x 15m x 0,1m), depositando altro materiale inerte.

La Provincia condivide la proposta e ribadisce quanto già affermato con il rilievo n.14 e prescrive al Gestore di effettuare un campionamento del suolo al di sotto dello strato asportato, al fine di verificare eventuali contaminazioni.

- **Rilievo n. 16** (Rifiuti): Il G.I. ha visionato l'area di stoccaggio del rifiuto codice EER 190801 (Residui di vagliatura) all'uscita del processo di vagliatura dell'impianto di depurazione, rilevando che la cartellonistica con l'indicazione del codice EER risultava usurata e poco leggibile e ha chiesto al Gestore di provvedere alla sostituzione del cartello in questione. E' stata richiesta al Gestore evidenza della sostituzione del cartello entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.

Il Gestore ha trasmesso documentazione fotografica circa la sostituzione del cartello.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 23** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): Durante il sopralluogo il G.I. ha rilevato un certo grado di usura della pavimentazione in calcestruzzo nelle vicinanze del pozzetto di confluenza delle acque meteoriche che ricadono nell'area del depuratore e di eventuali sversamenti accidentali. Il G.I. ha richiesto al Gestore di dare evidenza di eventuali previsioni di attività manutentive della pavimentazione dell'area in questione. Il Gestore si è impegnato entro il 31 marzo 2021 ad effettuare l'attività manutentiva della pavimentazione dell'area in questione, dandone evidenza ad A.C. e ad Arpa Puglia.

Il Gestore ha precisato di aver ripristinato la pavimentazione in calcestruzzo producendo documentazione fotografica.

La Provincia prende atto di quanto comunicato.

- **Rilievo n. 24** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): Con nota prot. CE 002/AG/21 del 04/01/2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 708 dell' 08/01/2021, il Gestore ha trasmesso la planimetria 6B "Reti idriche con individuazione dei punti di ispezione della rete", emissione del 26/04/2020, già inviata ad ARPA ed A.C. in sede di richiesta di rinnovo AIA. In tale planimetria la linea delle acque meteoriche non distingue le acque meteoriche di prima pioggia da quelle di seconda pioggia che hanno destinazioni diverse. La seconda pioggia confluisce, infatti, nel Canale Fiume Piccolo (scarico S2) come correttamente rappresentato, mentre la linea delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà confluire, a differenza di quanto rappresentato, all'impianto di trattamento di stabilimento, in base a quanto autorizzato con D.D. Provincia di Brindisi n. 246/2013. Il G.I. ha richiesto al Gestore di aggiornare la planimetria secondo l'indicazione fornita e di trasmetterla all'A.C. e ARPA Puglia entro n. 30 giorni dalla data di ricezione della relazione conclusiva.

Il Gestore ha precisato che la planimetria 6B datata 06/04/2020, già inviata ad ARPA e A.C. prevede la linea delle acque meteoriche di prima pioggia confluire all'impianto di trattamento mentre quella di acque meteoriche di seconda pioggia nel Canale Fiume Piccolo. Inoltre il Gestore ha trasmesso copia della planimetria citata.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n.25** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): Dall'esame dei n. 4 R.d.p. dell'anno 2020 delle acque sotterranee relative a PZ1 si riscontra:

a) il valore rilevato del parametro Nitrati è implausibile;

b) il limite di quantificazione del parametro tallio non è coerente con il limite di quantificazione degli altri metalli analizzati.

Il G.I. ha richiesto al Gestore chiarimenti in merito alle osservazioni sollevate ai punti a) e b) entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.

Il Gestore a riscontro di quanto richiesto ha inoltrato la nota redatta dal laboratorio di analisi che ha effettuato i campionamenti.

La Provincia delega ad ARPA l'espressione di eventuali notazioni in merito.

- **Rilievo n. 26** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate): Il G.I. ha rilevato che i punti di emissione E3 ed E12 risultano identificati con etichette poco leggibili al momento del sopralluogo. Il G.I. ha richiesto al Gestore di provvedere ad identificare tutti i punti di emissione univocamente, con scritta indelebile ed in prossimità del punto di prelievo.

Il Gestore ha precisato che tutti i punti di emissione sono numerati e identificati e di aver ripristinato le etichette identificative per i punti di emissione E3 e E12, poco leggibili. Ha allegato documentazione fotografica in merito.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 27** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): Assenza della cartellonistica informativa della cabina SME e della denominazione dei relativi punti di emissione convogliata. Il G.I. ha invitato il Gestore a sopperire a tale mancanza prevedendo l’allestimento di tale segnaletica informativa e fornendo successivamente riscontro fotografico al C.R.A. di Arpa Puglia e al DAP di Brindisi.
Il Gestore ha comunicato di aver ripristinato la cartellonistica informativa delle cabine SME e della denominazione dei relativi punti di emissione, allegando documentazione fotografica.
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 28** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate): Emissioni convogliate. Misurazioni in discontinuo con frequenza annuale. Monitoraggio eseguito nel 2020. Si rilevano alcune criticità relativamente alle metodiche di analisi utilizzate dal Gestore per la determinazione di alcuni parametri previsti dal PMC. Il G.I. ha chiesto al Gestore di predisporre una revisione del PMC, inserendo una proposta di modifica delle metodiche di analisi per i parametri oggetto del monitoraggio annuale, su tutti i punti di emissione convogliata, da condividere con A.C. ed Ente di Controllo.
Il Gestore ha proposto (allegato anche relazione tecnica del laboratorio incaricato) la modifica delle metodiche di analisi per i parametri oggetto del monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione convogliata.
La Provincia prende atto di quanto trasmesso e conferma l’analisi di tale situazione in seno al procedimento di riesame.
- **Rilievo n. 30** (Emissioni in atmosfera – Convogliate): Emissioni convogliate. Misurazioni in discontinuo con frequenza semestrale sui punti di emissione convogliata E5 ed E6. Monitoraggio eseguito nel 2020. Il G.I. ha rilevato alcune criticità relativamente alle metodiche di analisi utilizzate dal Gestore per la determinazione di alcuni parametri previsti dal PMC. Il G.I. ha richiesto al Gestore:
 - di predisporre una revisione del PMC, inserendo una proposta di modifica delle metodiche di analisi per i parametri oggetto del monitoraggio semestrale, sui punti di emissione convogliata E5 ed E6, da condividere con l’A.C. e con l’Ente di Controllo;
 - che le concentrazioni degli inquinanti determinati siano espresse nei RdP nelle stesse unità di misura indicate nel PMC;
 - che per concentrazioni di inquinanti maggiori del limite di rilevabilità, siano indicati nei RdP i valori di incertezza.**Il Gestore** ha proposto una modifica di analisi per i parametri oggetto del monitoraggio semestrale sui punti di emissione convogliata E5 ed E6.
La Provincia riserva ad ARPA l’espressione del parere di competenza.
- **Rilievo n. 31** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Diffuse): Dall’analisi dei RdP per le misurazioni semestrali delle emissioni odorigene, eseguite in aria ambiente, nelle n.3 postazioni individuate per il monitoraggio lungo il perimetro dell’impianto, in posizioni sottovento agli impianti di produzione e depurazione delle acque reflue, sia nel 2019 (assente nella relazione annuale 2019), sia per il 2020 si rilevano alcune criticità. Il G.I. ha chiesto al Gestore:
 - di riportare nei RdP, per ciascun valore di concentrazione maggiore del limite di rilevabilità il valore di incertezza relativo alla misura individuata;
 - che per la redazione delle prossime relazioni sia meglio evidenziata (ad esempio mediante la rappresentazione grafica dei venti prevalenti al momento del campionamento) la condizione di sottovento agli impianti di produzione e depurazione acque reflue, così come indicato nella prescrizione;**Il Gestore** dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 32** - Criticità (Emissioni in atmosfera – odorigene): Dall’analisi dei RdP per le misurazioni semestrali eseguite in aria ambiente nel 2020, nelle n. 2 postazioni individuate per il monitoraggio delle emissioni diffuse di PM 10 e PM 2.5, si rilevano alcune criticità. Il G.I. ha chiesto al Gestore, per la redazione delle prossime relazioni, di evidenziare meglio (ad esempio mediante la rappresentazione grafica dei venti prevalenti al momento del campionamento), le condizioni di sottovento e sopravvento all’impianto per l’ubicazione dei punti di prelievo.
Il Gestore dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.
La Provincia prende atto.
- **Rilievo n. 33** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate - SME): Dall’analisi della documentazione sugli SME si segnala la necessità di aggiornare i Manuali di Gestione degli SME. Il G.I. ha chiesto al Gestore

di implementare le integrazioni specificate al §.4.7.4 del rapporto di ispezione nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME che dovrà essere inviato al CRA di Arpa per la condivisione.

Il Gestore ha proposto la riedizione del manuale di gestione con recepimento della documentazione e dei manuali degli applicativi SME già rilasciati o in corso di aggiornamento.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 34** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate - SME): In merito alle comunicazioni del Gestore inerenti anomalie e guasti degli impianti legati agli SME, manutenzioni ordinarie e straordinarie ed eventuali superamenti dei VLE SME, il G.I. ha chiesto al Gestore di esplicitare e dettagliare le motivazioni che hanno comportato le anomalie e/o i guasti allegando alle succitate comunicazioni anche il registro degli interventi effettuati.

Il Gestore dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 35** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate - SME): Dall’analisi della documentazione acquisita sui report di sintesi QAL2 del Portale web e sui report QAL2/AST effettuate ed implementati a sistema si riscontra che manca della documentazione richiesta nel corso della V.I. AIA. Il G.I. ha chiesto al Gestore di trasmettere la documentazione integrativa specificata al §.4.7.4 del rapporto conclusivo.

Il Gestore ha trasmesso report QAL2/AST dei camini E4, E5, E6 dal 2018 ad oggi.

La Provincia riserva ad ARPA Puglia l’espressione di parere di competenza.

- **Rilievo n. 36** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): Nel corso della V.I. e dall’analisi della documentazione acquisita sui report dei test di sorveglianza settimanale QAL2 (riepilogativi e specifici) il G.I. riscontra la necessità di aggiornare i report. Il G.I. ha chiesto al Gestore di trasmettere la documentazione integrativa specificata al §.4.7.4 del rapporto conclusivo.

Il Gestore ha rappresentato l’elaborazione dei vari report e dichiara che procederà all’aggiornamento del report esistente al modello di report suggerito da ARPA.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 37** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): Dall’analisi della documentazione acquisita relativa alle schermate QAL2 del software SME, non risultano implementati a sistema, sui camini E5 ed E6, i parametri della retta di taratura relativi alle polveri (PTS). Il G.I. ha chiesto al Gestore di fornire l’evidenza dell’implementazione a sistema dei parametri della retta di taratura delle polveri (PTS) nel software SME dei camini E5 ed E6.

Il Gestore ha illustrato l’impostazione e gestione dei parametri di taratura delle polveri, definendola corretta.

La Provincia riserva ad ARPA Puglia l’espressione di parere di competenza.

- **Rilievo n. 38** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): In riferimento alla richiesta avanzata dal G.I. durante il sopralluogo del 14/12/2020 di acquisire delucidazioni circa i dati elementari dello spettrometro ad infrarossi FTIR (la cadenza temporale di lettura) e la gestione delle misure in over-range visualizzabili nei dati elementari del tracciato 4343, il Gestore ha fornito un documento del 2013 dal titolo *“Implementazione e Adeguamento dei Sistemi SME”*. Tale documento non risponde alle richieste del G.I., pertanto, ha chiesto di inviare la seguente documentazione integrativa:

- un report esplicativo delle informazioni sui dati elementari dello FTIR (§.4.7.4);
- un report esplicativo sulla gestione degli over range (presenti nei dati elementari 4343) ai fini della verifica del rispetto dei VLE (§.4.7.4);
- un report esplicativo sul calcolo del flusso di massa in occasione degli over range (§.4.7.4);
- di esplicitare tali informazioni nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME.

Il Gestore poiché il rilievo richiede integrazioni al manuale di gestione SME relativamente ad alcuni aspetti trattati nei manuali utente degli applicativi di elaborazione dati emissioni, ha proposto aggiornamento della documentazione ed eventuale ridefinizione delle modalità di gestione dei dati in over range nella procedura di elaborazione dei flussi di massa come ipotizzato al rilievo n. 40.

La Provincia riserva ad ARPA Puglia l’espressione di parere di competenza.

- **Rilievo n. 39** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): In riferimento alla richiesta avanzata dal G.I. durante il sopralluogo del 14/12/2020 di acquisire delucidazioni circa la catena di elaborazione dei dati SME, il Gestore ha fornito un documento sull’implementazione della normativa 4343. Tale documento, anche se utile ai fini della verifica di conformità dei dati elementari trasmessi ad Arpa, non fornisce le indicazioni richieste dal G.I. Il G.I. ha invitato il Gestore:

- ad inviare ad Arpa un report (o un flow chart) esplicativo delle varie fasi di elaborazione dei dati SME;
- a esplicitare tali informazioni nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME.

Il Gestore ha trasmesso i diagrammi di flusso richiesti e si è impegnato ad operare le opportune integrazioni nel manuale di gestione SME.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 40** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): In riferimento alla richiesta avanzata dal G.I. durante il sopralluogo del 14/12/2020 di acquisire delucidazioni sul calcolo delle emissioni in massa degli SME in occasione degli over range, il Gestore ha fornito la nota Arpa prot. n.32803 del 23/05/2017 che non risponde a quanto richiesto dal G.I. Inoltre, in riferimento al calcolo del flusso di massa il Gestore ha allegato la nota di Arpa con la quale si chiedeva all’azienda di implementare la procedura di trasmissione dei dati SME secondo il formato 4343. Tale documento non risponde alla richiesta del G.I. di acquisire informazioni riguardo al calcolo del flusso di massa in occasione degli over range. Il G.I. ha chiesto al Gestore di inviare ad Arpa un report sul calcolo dei flussi di massa degli SME che specifichi anche la gestione degli over range.

Il Gestore ha proposto una revisione della procedura di elaborazione.

La Provincia riserva ad ARPA Puglia l’espressione di parere di competenza.

- **Rilievo n. 41** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): In merito alla definizione del minimo tecnico dei motori M1 e M2, il Gestore afferma quanto indicato nel manuale di Gestione dello SME ovvero che il Minimo Tecnico è legato alla portata del combustibile olio e alla potenza elettrica da mantenere per 4 ore consecutive. Il G.I. ha chiesto al Gestore di inviare ad Arpa una relazione di fattibilità per la revisione della definizione del minimo tecnico al fine di ridurre le ore di transitorio di avvio degli impianti.

Il Gestore si riserva di produrre una valutazione di fattibilità della definizione del minimo tecnico in fase di riesame dell’AIA.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 42** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): Aggiornamento dei report SME pubblicati sul portale dedicato dell’azienda secondo le indicazioni riportate nella procedura Arpa di visualizzazione e reporting dei dati SME. Il G.I. ha chiesto al Gestore di inviare ad Arpa Puglia una proposta di aggiornamento dei report SME (giornalieri, mensili e annuali) pubblicati sul portale web dedicato al fine di renderli coerenti con le informazioni richieste dalla procedura di visualizzazione e reporting dei dati SME.

Il Gestore ha rappresentato una proposta di aggiornamento ed integrazione in un unico elaborato dei dati giornalieri, mensili ed annuali.

La Provincia riserva ad ARPA Puglia l’espressione di parere di competenza.

- **Rilievo n. 43** - Criticità (Emissioni in atmosfera – Convogliate- SME): Il G.I. dalla disamina delle comunicazioni dell’azienda inerenti le manutenzioni, le calibrazioni periodiche e le tarature degli SME ha riscontrato che le stesse non riportano le date specifiche degli interventi bensì solo il periodo. Il G.I. ha chiesto al Gestore di riportare le date specifiche degli interventi al fine di consentire l’eventuale supervisione da parte dei tecnici di Arpa.

Il Gestore dichiara di aver preso in carico quanto evidenziato da ARPA Puglia.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 45** - Criticità (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti): Con nota prot. n. CE 002/AG/21 del 04/01/2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 708 dell’ 08/01/2021, il Gestore ha trasmesso l’allegato I del rapporto ambientale 2019 con le correzioni richieste. Il G.I. tuttavia ha richiamato all’attenzione del Gestore la corretta espressione dei dati dell’energia elettrica nell’unità di misura MWh, in quanto, così come riportati nel report revisionato, risultano superiori di n. 3 ordini di grandezza rispetto agli stessi dati riportati nell’allegato I al report 2019 di prima emissione. Il G.I. ha richiesto al Gestore nuova e definitiva revisione dell’allegato I al report ambientale 2019 entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.

Il Gestore ha trasmesso il documento ““Dati produzione giornaliera zucchero ed energia” relativo sia al report ambientale 2019 che al report ambientale 2020.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 49** - (Eventi incidentali): Il G.I. ha richiesto la documentazione inerente alle prove di tenuta effettuate sul pozzetto interessato dall’evento con sversamento nel campo attiguo avvenuto il 06/11/2020, prima e dopo l’intervento manutentivo (agosto 2020), e le caratteristiche del materiale

utilizzato per il rivestimento durante la manutenzione. Il Gestore ha fornito la documentazione sopra richiesta tramite PEC con prot. n. CE/196/AG/20 del 16/12/2020 (acquisita al Prot. ARPA n. 88269 del 17/12/20). Il Gestore ha precisato che la prova di tenuta ante manutenzione del pozzetto in questione non è stata effettuata in quanto non è stato lo scopo dell'intervento di rivestimento. Il GI ha richiesto al Gestore di effettuare una ricognizione dei pozzetti che potrebbero subire analogo incidente e per ognuno di essi effettuare la verifica periodica della tenuta con frequenza annuale, annotando gli esiti dei controlli su apposito registro.

Il Gestore ha individuato n.6 pozzetti della linea delle acque industriali da monitorare con periodicità annuale, creando una tabella di registrazione ispezioni/manutenzioni da allegare al registro degli autocontrolli delle acque reflue.

La Provincia prende atto e precisa che anche gli allegati al registro sono oggetto di vidimazione.

- **Rilievo n. 50** - (Eventi incidentali): Sempre in merito all'incidente del 6/11/2020, il Gestore ha affermato che ha provveduto tempestivamente ad aprire lo scavo nel terreno in prossimità del muro di cinta ove gli intervenuti rappresentati delle Forze di Polizia Giudiziaria hanno individuato lo sversamento verso l'esterno, appurando l'inesistenza di condutture atte allo smaltimento illecito e confermando l'evento incidentale. Il Gestore, inoltre ha provveduto ad aspirare tutta l'acqua accumulatasi in presenza delle Forze di Polizia Giudiziaria di cui sopra, predisponendosi ad ulteriore aspirazione qualora vi fosse stato bisogno nei giorni successivi (evenienza non occorsa). In riferimento alla richiesta delle attività ai sensi dell'art. 242 ha dichiarato che non si è proceduto ad ulteriori attività in quanto la sorgente dell'acqua risulta essere quella proveniente dal Consorzio ASI. Il G.I. ha richiesto al Gestore la documentazione inerente al processo di affinamento delle acque provenienti dal Consorzio ASI entro n. 7 giorni dalla data di ricezione del rapporto conclusivo.

Il Gestore ha trasmesso evidenza dell'inoltro ad ARPA della documentazione richiesta in data 08/03/2021.

La Provincia prende atto.

RACCOMANDAZIONI

- **Rilievo n. 44** (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti): Su richiesta del G.I. il Gestore ha dichiarato che le motivazioni legate alla produzione di energia elettrica attraverso l'esercizio dei motori e/o della turbina nelle n. 6 giornate lavorative dell'anno 2019 con contemporanea assenza di produzione di zucchero sono riconducibili ad attività di manutenzione straordinaria degli impianti di raffinazione. Il G.I. ha raccomandato al Gestore di esplicitare le motivazioni all'interno dei prossimi report ambientali.

Il Gestore dichiara di aver già riportato nel rapporto ambientale 2020 quanto richiesto.

La Provincia prende atto.

CHIARIMENTI RICHIESTI DALL'A.C.:

- **Rilievo n. 6** (Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici): Il Gestore ha fornito all'interno dei report ambientali 2018-19 il dato stimato dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nel Canale Fiume Piccolo, denominato S2. Le acque meteoriche di seconda pioggia non vengono recuperate ma interamente scaricate. Il G.I. ha rappresentato all'A.C. l'opportunità di richiedere al Gestore uno studio di fattibilità riguardante il recupero e riutilizzo ai fini industriali delle acque meteoriche di seconda pioggia in ottemperanza al R.R. n. 26/2013, sebbene il volume di tali acque risulti percentualmente poco significativo rispetto all'approvvigionamento di risorsa idrica dello stabilimento, secondo la stima del Gestore, ma in ogni caso non trascurabile in termini assoluti.

Con la nota n. 12931, condividendo la posizione espressa da ARPA Puglia, la Provincia ha invitato il Gestore a proporre un progetto di riutilizzo a fini industriali delle acque meteoriche, da poter discutere in fase di riesame AIA;

Il Gestore si riserva di proporre in sede di riesame AIA una proposta di riutilizzo ai fini industriali delle acque meteoriche.

La Provincia prende atto.

- **Rilievo n. 20** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): Riferimento punto 10 della tabella conclusiva della relazione finale di cui al C.O. AIA 2018, come da nota della Provincia di Brindisi prot. n. 7356 del 28/02/2019, il Gestore ha trasmesso l'ultima edizione della relazione di equivalenza tra i metodi analitici utilizzati per l'analisi dei parametri sopra richiamati e quelli previsti nel PMC con nota S.R.B. prot. n. CE162/AG/18. Il Gestore si è impegnato a fornire entro il 09/12/2020 riscontro dell'A.C. a tale relazione di equivalenza. Con successiva nota prot. CE 190/AG/20 del 09/12/2020, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 86016 del 10/12/2020 il Gestore ha dichiarato di non aver

ricevuto dall'A.C. nessuna nota di riscontro, successiva alla nota della Provincia di Brindisi prot. n. 7356 del 28/02/2019.

La Provincia, con la nota n. 12931, ha precisato che nella propria nota prot. 7356 del 28/02/2019 chiedeva ad Arpa Puglia di esprimersi in merito alla relazione di equivalenza; tuttavia, tale parere, espresso con nota prot. 19986 del 18/03/2019, acquisita al prot. dell'Ente n. 9752 del 20/03/2019, non risultava agli atti che fosse stato trasmesso al Gestore né da ARPA Puglia, né dalla scrivente A.C.; sopperendo a tale mancanza, la Provincia lo ha trasmesso in allegato alla diffida, chiedendo al Gestore di fornire il riscontro richiesto.

Il Gestore ha chiarito che allo stato attuale, per l'analisi dei composti organici azotati si utilizzano i metodi EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018.

La Provincia prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e riserva ad ARPA Puglia l'espressione di parere tecnico di competenza.

In relazione a quanto sopra riportato, ribadendo che in sede di riesame dell'AIA verranno presi in considerazione:

- le tematiche relative ai rilievi:

Rilievi per il riesame:								
n.2	n.6	n.8	n.10	n.14	n. 15	n.17	n.28	n.41

- i rilievi per i quali si necessita del parere di competenza di ARPA:

Rilievi con parere ARPA:							
n.20	n.29	n.30	n.35	n.37	n. 38	n.40	n.42

Per quanto di competenza del Servizio scrivente, allo stato si ritengono sostanzialmente superate le motivazioni di cui alla diffida prot. n. 12931 del 20/04/2021., fermo restando le violazioni accertate di cui ai rilievi n.14, n.17, n.18, n.19, n.29, n.48 rispetto alle quali è in corso di definizione la relativa sanzione amministrativa ed infine, si invita il Gestore a dare seguito a quanto prescritto con i rilievi n. 15 e n.49.

Si conferma altresì la violazione per omessa comunicazione, sanzionato ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 7 del D.Lgs. 152/2006, relativa all'evento avvenuto tra il 16 e 17 febbraio 2021 relativo alla fuoriuscita dal camino E10 di sostanza "polvere di zucchero" a causa di un malfunzionamento dell'impianto di essiccazione di zucchero. Con memoria difensiva acquisita al prot. 20190 del 16/6/2021 il Gestore ha controdedotto che essendo intervenuti il personale ARPA e il Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi, soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione, la comunicazione doveva ritenersi superflua e che *"trattasi di fatto completamente accidentale che non ha alcuna incidenza sull'ambiente, come immediatamente constatato dai soggetti intervenuti"*. Si ritiene che le controdeduzioni siano infondate perché il Gestore ai sensi dell'art. 29-undicesimo comma 1 deve informare anche l'autorità competente e perché durante l'accertamento degli organi di controllo, avvenuta due giorni dopo (il 19 febbraio 2021) rispetto alle segnalazioni di soggetti terzi (pervenute il 17 febbraio 2021), è stata richiesta al Gestore la documentazione necessaria a verificare le possibili incidenze sull'ambiente del malfunzionamento dell'impianto, fra le quali la quantità e la caratterizzazione chimico fisica della sostanza fuoriuscita. Il Gestore si è riservato di produrle in un secondo momento. Non è pertanto vero che i soggetti intervenuti abbiano constatato l'assenza di conseguenze sull'ambiente. Nella documentazione successivamente prodotta dal Gestore non risulta, tra l'altro, trasmessa la caratterizzazione della sostanza.

Infine, questo Ente rileva che non risultano pervenuti riscontri per il rilievo n. 1 da parte dell'Autorità Portuale e della Procura della Repubblica e, relativamente al rilievo n. 21, da parte della ASL di Brindisi. A tal fine, nel **rinnovare il sollecito agli stessi Enti**, si ricordano di seguito i rilievi interessati:

- **Rilievo n. 1** (Stato autorizzativo e assetto impiantistico): Durante la V.I. il G.I. ha richiesto al Gestore se alla data del 03/12/2020 vi fossero delle aree interdette per procedimenti emessi da parte dell'A.G. Il Gestore ha dichiarato che l'area dello scarico finale a mare S1 era ancora sequestrata e di conseguenza l'accesso risultava interdetto e che i controlli dell'acqua di scarico vengono tuttavia effettuati da pozzetto interno al sito (il punto di campionamento ufficiale). Lo stesso Gestore ha precisato altresì di aver inviato comunicazioni all'Autorità Portuale ed alla Procura della Repubblica in merito all'accesso all'area, il G.I. ne ha richiesto evidenza entro il 09/12/2020.

L'Agenzia ha segnalato all'A.C. che non risultano pervenute risposte al Gestore da parte dell'Autorità Portuale e della Procura della Repubblica in merito alla problematica sollevata.

- **Rilievo n. 21** (Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee): In riferimento al punto 12 della tabella conclusiva della relazione finale di cui al C.O. AIA 2018, il Gestore ha dichiarato che al 03/12/2020 non era intervenuta la ASL di Brindisi in stabilimento per l'attività di verifica sull'acqua demineralizzata in uscita dall'impianto ad osmosi inversa.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993